

Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30.

Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la

seguinte legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche della legge 8 giugno 1990, n. 142 e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionali e revisori dei conti degli Enti locali, nonché interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti.

2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di Università, Istituti e Centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni.

Art. 2

Modalità degli interventi

1. La realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è effettuata, con la collaborazione degli Organismi rappresentativi degli Enti locali della Regione utilizzando eventuali apporti anche finanziari di Enti locali, di Ordini professionali e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Le iniziative di cui alla presente legge sono aperte alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionali della Regione che svolgano compiti particolarmente attinenti all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere di lire cinquecento milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1991, mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese correnti, capitolo 80210, partita n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo 3470 denominato «Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali» con lo stanziamento di lire cinquecento milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3470 verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9

dicembre 1977, n. 72, modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 dicembre 1991

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luciano Falcier, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 luglio 1991, n. 24/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 luglio 1991, dove ha acquisito il n. 88 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1^a in data 1 agosto 1991;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 ottobre 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'ari. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giovanni Crema, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 ottobre 1991, n. 6383;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 ottobre 1991;
- Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorrenza del termine di legge prevista dall'art. 127 della Costituzione e dall'ari. 43 dello Statuto regionale.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per gli enti locali.

